

CAMERA PENALE 19 GIUGNO 2013:

CAUSALITA' nei REATI COLPOSI (con particolare rif. agli infortuni sul lavoro)

NELLA GIURISPRUDENZA DEDICATA AL TEMA DELLA RESPONSABILITA' PENALE PER INFORTUNI SUL LAVORO SI POSSONO INDIVIDUARE I SEGUENTI PUNTI RILEVANTI

1) LA INDIVIDUAZIONE a) DELLO SPAZIO E DEL TEMPO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE (si v. anche il problema dei soggetti passivi del reato: ad es. estranei alle lavorazioni in corso)

2) I SOGGETTI RESPONSABILI: DATORE, DIRIGENTE, PREPOSTO, RESPONSABILE SERV. DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E SOGGETTI CHE SVOLGANO DI FATTO ATTIVITA' GESTORIA > LA DELEGADI FUNZIONI> IL SISTEMA PREVIGENTE (AL T.U. 81/2008: D. IN FATTO, LE FORMALITÀ E IL CONTENUTO DELLA DELEGA > PROBLEMI D'INEFFICACIA (MANCANZA DI AUTONOMIA di spesa, RICONOSCIBILITA' DEL RISCHIO, ECC.)

3) IL TEMA DELLA COLPA DEL LAVORATORE: INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE (SEMPLICE IMPREVEDIBILITA')

1)

SUI SOGGETTI RIMANDO ALL'ART. 2 T.U. per LE FIGURE PRINCIPALI

DLT 09/04/2008, n. 81

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente

decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'[articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196](#), e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al [decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468](#), e successive modificazioni; ⁽⁴⁾

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), per datore di lavoro si

intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'[articolo 32](#) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'[articolo 32](#), facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'[articolo 38](#), che collabora, secondo quanto previsto all'[articolo 29](#), comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei

rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

SU SPAZIO E TEMPO (es. INFORTUNIO OCCORSO IN PAUSA PRANZO) E SULLA DELEGA CONFERITA SI V. LA

Cass. pen. Sez. IV, (ud. 05-12-2007) 01-02-2008, n. 5122

Fatto - Diritto P.Q.M.

DANNI IN MATERIA CIV. E PEN.

Nesso di causalità

INFORTUNI SUL LAVORO

Responsabilità penale

in genere

(negligenza e dolo del lavoratore infortunato)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M.F., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 18 maggio 2007 della Corte di Appello di Messina;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;

udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Iannelli Mario, che ha concluso il rigetto del ricorso;

udito il difensore

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

(...)

Con il quarto motivo si duole della violazione di legge con riferimento al giudizio di responsabilità, assumendo **l'insussistenza del nesso causale** tra il comportamento del ricorrente e l'evento nonché l'assenza di colpa. La condotta del lavoratore che per **sua stessa ammissione in una pausa dal lavoro, contravvenendo ai specifici ordini operativi**, si era recato al piano terra dello stabile ove erano in corso i lavori, non interessato in quei giorni da alcuna attività, comporterebbe, ad avviso del ricorrente, una interruzione del nesso causale tra l'evento ed ogni violazione di prescrizioni infortunistiche eventualmente riferibili all'interessato.

Parimenti, inesistenti o irrilevanti sarebbero i profili di colpa contestati emergendo anche documentalmente che erano state svolte dall'imputato diverse riunioni operative ai fini della sicurezza dei lavoratori.

(...)

Il ricorso è infondato.

(...)

Le stesse considerazioni valgono con riferimento al quinto motivo.

L'esclusione della frattura occipitale, quale conseguenza dell'infortunio, da parte dei giudici di merito, non è certamente sintomatica della illogicità della decisione, costituendo anzi la prova che il materiale probatorio è stato oggetto di attenta valutazione, all'esito della quale sono state riconosciute le lesioni sopra indicate, con supporto logico-scientifico, ricondotte al trauma cranico.

Nè è dubitabile la posizione di garanzia in cui si trovava il S. M., essendo rimasta indimostrata la tesi sostenuta dal ricorrente in appello e riproposta in questa sede, secondo la quale le funzioni in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro erano state da lui delegate. Non risulta, infatti, che nel corso del giudizio di merito, l'imputato abbia adempiuto l'onere della prova dell'avvenuto conferimento della delega, onere che si estende ai contenuti ed ai limiti della delega stessa.

In proposito, è assolutamente pacifico il principio secondo cui l'atto di delega per essere rilevante deve essere espresso, inequivoco e certo, dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico; fermo

restando, comunque, l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega secondo quanto la legge prescrive (da ultimo, tra le tante, Sez. 4, 22 gennaio 2007, Pedone ed altro).

Cosicché, deve senz'altro escludersi la legittimità di una delega inespressa o implicita, presumibile solo dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti o dalle dimensioni dell'azienda stessa; non foss'altro perchè una delega di tal genere impedirebbe di apprezzare - a tacer d'altro - l'accettazione da parte del delegato.

Ndr: Importante, NB: la normativa oggi prevede la delega espressa e formale, con accettazione del delegato

Infondata è anche la quarta censura, volta a prospettare l'interruzione del **nesso causale basata sul comportamento imprudente della parte offesa** (che avrebbe inopinatamente assunto l'iniziativa di recarsi, durante una pausa di lavoro, al piano terra dello stabile, contravvenendo a precisi disposizioni).

La doglianza è infondata, non emergendo dalla ricostruzione dei fatti, così come operata dai giudici di merito, **alcun elemento rispetto al quale possa porsi un profilo di enormità della condotta del lavoratore, tale da legittimare la pretesa interruzione del nesso causale.**

Sotto questo profilo, è assolutamente pacifico l'assunto in forza del quale per escludere la responsabilità del datore di lavoro "in colpa" e, quindi, per interrompere, ex art. 41 c.p., comma 2, il nesso causale tra la condotta colposa di questi e l'evento pregiudizievole derivazione, non basterebbe un comportamento del lavoratore pur avventato, negligente o disattento, che il lavoratore pone in essere mentre svolge il lavoro affidatogli, trattandosi di comportamento "connesso"

all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e, pertanto, non imprevedibile. **Per converso, deve ritenersi che, per interrompere il nesso causale, occorra un comportamento del lavoratore che sia "anomalo" ed "imprevedibile" e, come tale, "inevitabile"; cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro.** Si deve trattare, in altri termini, di un comportamento del lavoratore definibile come "abnorme", che, quindi, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (cfr., per tale definizione, Cassazione, Sezione 4, 26 ottobre 2006, Palmieri).

(...)

Il ricorso, pertanto, va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2007

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008

IN SENSO PARZ. Diforme SI V. CASS., IV, 28 FEBBRAIO 2008, DADDA IN GIUST. PEN. 2009: LIMITAZ. RESPONSABIL. SOLO ALL'ORARIO DI LAVORO E COMUNQUE AD ATTIVITA' CONNESSE ALLE

MANSIONI INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO.

SU QUESTO ASPETTO SI V. CASS. IV, 24 FEBBRAIO 2005, RIC. CONTER, GIUST. PEN. 2006: TUTELA APPRESTATA A TUTTI COLORO CHE SI TROVINO NELL'AMBIENTE DI LAVORO, ANCHE SE FUORI ORARIO (RESP. DATORE di lavoro PER IDROPULITRICE USATA DAL LAVORAT. PER LAVARE LA SUA AUTO IN PAUSA LAVORO, CON MORTE PER FOLGORAZIONE DEL LAV.)

IL PROBLEMA/TEMA DI QUESTO INCONTRO:

quando si riconosce l'abnormità (e/o l'imprevedibilità) del comportamento del lavoratore (molto spesso prima vittima dell'infortunio), TALE DA INTERROMPERE IL NESSO DI CAUSALITA'?

SU QUESTO ASPETTO SI V. IL MATERIALE
CONSEGNATO (ANCHE LA GIURI DI MERITO) E,
INOLTRE, LA SEGUENTE DECISIONE

**Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2009) 23-02-
2010, n. 7267** SEZIONE QUARTA PENALE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza del 13/4/2005 il Tribunale di Busto Arsizio, sez. dist. di Gallarate, condannava, B.C. ed altri per il delitto di omicidio colposo, in danno di I.Q. (fatto acc. in (OMISSIS)).

In particolare la s.p.a. "**BPKE**" aveva dato in appalto alla s.n.c. "Brignone Impianti", nell'ambito di lavori edili presso un capannone, l'esecuzione degli impianti delle tubature di acqua potabile, aria compressa e gas metano; **la "Brignone" aveva sub appaltato** agli artigiani L.A. e I.Q., rispettivamente l'esecuzione di lavori edili e di installazione di tubi. Nell'ambito di tale attività l' I. avendo necessità di svolgere dei lavori ad altezza di circa 6 metri ed essendo il regolare mezzo di sollevamento già impegnato, posizionava, con l'aiuto del L., un cestello sopra le forche di un muletto, facendosi sollevare verso il luogo di lavoro, ma a causa della instabilità del cesto, che si ribaltava, cadeva da un'altezza di circa cinque metri, battendo il capo in terra e decedendo per le gravi lesioni patite. Il Tribunale riconosceva la penale responsabilità di tutti gli imputati: del M.R., amministratore della "**BPKE**" per avere consentito i subappalti senza vigilare sulla sicurezza nel cantiere e l'affidabilità dei subappaltatori; di G.S., direttore dei lavori della "**BPKE**", anch'egli per omessa vigilanza ed omessa segnalazione della inadeguatezza al lavoro della soc. "Brignone";

B.L. e B.C., in qualità di sostanziali datori di lavoro della vittima, per non avere garantito la sicurezza del lavoro; il L.A., per avere consentito l'uso improprio del muletto da lui stesso guidato e dalle cui forche era caduto l' I..

2. Con sentenza del 30/10/2007 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado assolveva tutti gli imputati, perchè il fatto non sussiste, ad eccezione del L. nei cui confronti dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando nei suoi confronti le statuizioni civili.

Osservava la Corte territoriale che dalla istruttoria dibattimentale era emerso che: - in cantiere era presente un regolare carrello elevatore;

- la vittima si era determinato ad utilizzare un mezzo improprio per lavorare in altezza in ragione della personale fretta che aveva a terminare il lavoro;

- l'iniziativa di adattare un muletto a cui era ancorato, non in modo stabile, un cestello, era stata presa dall' I. con cui aveva collaborato il L.;

- tale condotta, connotata da assoluta imprudenza ed imprevedibilità, era da qualificarsi una fattore causale eccezionale ed anomalo che escludeva la efficienza eziologica delle condotte degli imputati degradate a meri irrilevanti antecedenti;

- l'unico responsabile andava individuato nel L., che coscientemente aveva aiutato la vittima a porre in atto modalità pericolose di lavoro, pur potendo rifiutare la collaborazione e denunciare l'imprudenza.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore delle parti civili (I.M. ed I., figli della vittima), chiedendo P annullamento della sentenza e lamentando la violazione di

legge, in relazione alla corretta applicazione [dell'art. 41 c.p.](#), comma 2, in punto di affermazione che la condotta dell' I.Q., vittima del reato, era stata causa sopravvenuta e da sola sufficiente a cagionare l'evento.

Invero per giurisprudenza consolidata, la condotta negligente ed imprudente del lavoratore, costituisce causa sopravvenuta eccezionale, solo quando viene posta in atto per finalità diverse dal processo produttivo o estranee alle mansioni attribuite. Nel caso di specie l' I. stava svolgendo le mansioni attribuitegli, sebbene utilizzando un mezzo improprio, in quanto il carrello elevatore al momento del fatto era utilizzato dal B.C. unitamente ad altri operai.

4.1 ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

4.1. Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di incidenza causale della negligenza del lavoratore in occasione dell'infortunio di cui rimane vittima, ha raggiunto approdi consolidati.

In primo luogo va ricordato che, in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento ([art. 41 c.p.](#), comma 2) quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4[^], n. 21587/07, ric. Pelosi, rv. 236721).

Inoltre, a fronte di un orientamento che pretendeva, per dare rilevanza causale esclusiva alla condotta del lavoratore, non solo la abnormità e l'imprudenza, ma anche che la stessa fosse stata tenuta in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni

prevedibilità per il datore di lavoro, si è consolidato un diverso orientamento che conferisce rilievo causale anche a condotte poste in essere nell'ambito delle mansioni attribuite.

In particolare si è affermato che può essere considerato **imprudente ed abnorme ai fini causali, non solo il comportamento posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, ma anche quello che "rientri nelle mansioni che sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro"** (Cass. 4[^], 40164/04, Giustiniani; v. anche Cass. 4[^], 952/97, Maestrini).

In sostanza partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, tale rimproverabilità viene meno se la condotta pretesa non era esigibile in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare.

Ebbene un rischio può considerarsi prevedibile, quando, in base a massime di esperienza venga valutato che è possibile che vengano tenute determinate condotte a cui possono conseguire, non eccezionalmente, determinati eventi di danno o di pericolo.

4.2. Nel caso di specie va valutato se la condotta tenuta dalla vittima fosse o meno prevedibile per i titolari delle imprese coinvolte nell'attività di lavoro, sì da attribuire efficacia causale a loro eventuali omissioni.

La motivazione della Corte di Appello sul punto è del tutto condivisibile in quanto correttamente argomentata.

In particolare, in ordine a B.L. e B.C., legali rappresentanti della società per cui lavorava la vittima I. ed il L., ha osservato che costoro avevano fornito al lavoratore normali mezzi per sollevare le persone ad altezza del piano di lavoro; infatti in cantiere era presente un sollevatore marca "Merlo" idoneo alla lavorazione che doveva essere fatta dall' I. ad altezza di cinque metri. Pertanto, la scelta della vittima e del suo compagno di lavoro L., per accelerare i tempi di lavorazione, visto il momentaneo utilizzo del "Merlo" da parte di altri, di usare in modo improprio il carrello elevatore, doveva essere considerata un'iniziativa del tutto autonoma, abnorme e fuori da alcuna prevedibilità.

Tali conclusioni non contraddicono la consolidata giurisprudenza che individua nella condotta imprudente del lavoratore una mera concausa del suo infortunio. Tale giurisprudenza parte dalla considerazione che la violazione di norme di sicurezza da parte dei dipendenti, che si siano assuefatti alle lavorazioni da svolgere, può indurre a cali di attenzione ed a "confidenze" nello svolgimento delle loro attività tali da esporli a rischio di infortunio. **Ma tali condotte sono del tutto prevedibili e pertanto le misure di prevenzione ed i controlli devono necessariamente prendere in considerazione la possibilità che siano tenute, durante le attività lavorative, condotte in violazione delle disposizioni di sicurezza: la prevedibilità del rischio determina, quindi, l'esigibilità di una condotta atta a prevenirlo e di conseguenza, in caso di omissione, la responsabilità.**

Ma quando in un caso come quello di specie, la condotta tenuta dai due lavoratori (I. e L.) è del tutto imprevedibile, **il rischio che determina non è governabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente dei due lavoratori (tra cui la vittima).**

Ne consegue la infondatezza delle doglianze delle parti civili in relazione all'assoluzione di B.C. e B.L..

4.3. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione al M. (amministratore della committente "**BPK**") ed al G. (direttore dei lavori per conto della committente "**BPK**").

Se il rischio non era prevedibile per i titolari dell'azienda per cui l' I. lavorava, a maggior ragione non lo era per il direttore dei lavori e per il titolare dell'azienda del committente.

Inoltre, con specifico riferimento al titolare della soc. "**BPK**", a questi non può essere addebitata neanche una responsabilità per "culpa in eligendo" avendo scelto una subappaltatrice, la "Brignone", inadeguata ai lavori da svolgere e nel non avere imposto il divieto di sub appalto.

Infatti, anche a dare per scontata una colpa nella scelta della Brignone (per l'esecuzione di parte dei lavori), che però non trova concreto riscontro negli atti, non essendo emerse sue specifiche inadeguatezze tecniche, il rischio concreto verificatosi (decesso per anomalo ed imprevedibile uso di un carrello elevatore) non è stato determinato dalla presunta violazione delle predette regole di cautela.

Ne consegue che sono infondate anche le doglianze relative alla assoluzione di tali due imputati.

Consegue, a norma [dell'art. 616 c.p.p.](#), la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009 (dep. 23

febb.2010).

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010